

## UMBRIA

### Disposizioni statutarie in materia di immigrazione:

- Art. 2, comma 1 del Nuovo Statuto della Regione Umbria (**Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21**)


*«La Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani, la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale, delle differenze [...], l'integrazione e la cooperazione tra i popoli; la vocazione europeista; il pluralismo culturale ed economico; la qualità del proprio ambiente; il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria».*

- Art. 8, comma 2 del Nuovo Statuto della Regione Umbria (Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21)

*«La Regione riconosce il valore umano, sociale e culturale della immigrazione e favorisce il pieno inserimento nella comunità regionale delle persone immigrate».*

### Legge regionale di settore sull'immigrazione:

- Legge regionale del 10 aprile 1990, n. 18 *“Interventi a favore degli immigrati extracomunitari”.*



#### Altre disposizioni legislative rilevanti per i migranti:


- Art. 2 - Legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 26 "*Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali*"
- Art. 20 - Legge regionale del 28 novembre 2003, n. 23 "*Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica*"

#### - Nuovo Piano sociale regionale

Approvato a maggioranza il nuovo Piano sociale regionale, atto amministrativo che si integra con il Piano sanitario regionale e stabilisce le modalità e gli strumenti per l'integrazione con le politiche del welfare e con i piani regionali di settore. Il Piano sociale regionale è il principale atto di indirizzo con il quale la Regione detta ai Comuni, che hanno titolarità politica e gestionale nel settore delle politiche e dei servizi sociali, i criteri di riferimento per la programmazione. Sulla base della legge nazionale n. 328/2000 e della legge regionale n. 23/2007 (confluita nella Legge regionale 9 aprile 2015 n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali") il Piano sociale delinea l'assetto istituzionale per la programmazione e la gestione associata dei servizi ed interventi sociali territoriali, suddividendo il territorio in 12 Ambiti territoriali, definiti Zone sociali, cui spettano le funzioni in materia di politiche sociali. **In esso ampio spazio è riservato al tema dell'immigrazione e integrazione.**

#### Regolamenti regionali rilevanti per i migranti:

- Regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4 (Allegato A, scheda n. 18 e Allegato B, scheda n. 11), "*Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione*".



[www.integrazionemigranti.gov.it](http://www.integrazionemigranti.gov.it)  
Vivere e lavorare in Italia

#### Programmazione regionale di settore:

- Programma annuale di iniziative concernenti l'immigrazione ex art. 45 d.lgs. 286/1998

Individua nei **Comuni capofila delle 12 Zone sociali** i soggetti titolari della progettazione e della realizzazione degli interventi in materia di integrazione dei cittadini stranieri consentendo la predisposizione, per ciascuna Zona sociale, di un piano territoriale consistente in interventi da realizzarsi mediante forme stabili di coordinamento tra i Comuni della zona sociale a garanzia di un processo programmatico efficace ed efficiente.

*Ultimo programma adottato: "17° Programma regionale annuale di iniziative concernenti l'immigrazione, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 286/98" (Approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1331 del 21.11.2016).*

- Programma annuale degli interventi in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini stranieri ai sensi della L.R. n.18/1990

La legge regionale n. 18 del 10.04.1990 individua in questo Programma annuale uno dei principali strumenti di **sostegno alla governance in materia di politiche per l'integrazione**. Adottato ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n.18/1990, il programma sostiene i progetti proposti da enti privati e pubblici, in un'ottica di sussidiarietà e collaborazione tra enti ed organismi diversi. La progettualità territoriale diffusa che ne deriva è particolarmente attenta ai temi della intercultura, della integrazione e della inclusione sociale e favorisce un approccio multisettoriale ai temi sociale, dell'istruzione, della cultura, del lavoro, abitativi, formativi e delle pari opportunità e non discriminazione.